

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308. (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto *(Seguito dell'esame e conclusione)* ... 98

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati) 101

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 99

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) 102

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 100

ALLEGATO 3 (Testo base adottato dalla Commissione) 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza
del presidente Michele Pompeo META.*

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, nel riservarsi di presentare la proposta di parere, manifesta piena disponibilità ad accogliere ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito odierno.

Preannuncia che i punti qualificanti della sua proposta di parere riguarderanno l'esigenza di conservare le norme relative al trasporto pubblico locale e soprattutto quelle che riguardano la tutela degli utenti e gli strumenti di pianificazione.

Ivan CATALANO (Misto) invita il relatore a inserire nel suo parere, che tra le finalità di cui all'articolo 35, comma 2, rientri anche quella della riqualificazione elettrica del parco rotabile circolante, eventualmente modificando la lettera « e » come segue: « progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti ».

Al riguardo ricorda che: l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che « per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »; in attuazione del predetto articolo, è recentemente entrato in vigore il Decreto 1 dicembre 2015, n. 219, Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (compresi quindi gli autobus); il comma 866 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha previsto che « per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ».

Michele Pompeo META, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ad esclusione di quello della V Commissione Bilancio, la quale ha richiesto la relazione tecnica al Governo entro il 18 ottobre 2016. Segnala che l'espressione del parere figura peraltro all'ordine del giorno odierno della V Commissione Bilancio.

Considerato che l'esame in Assemblea è stato fissato a partire dal 17 ottobre prossimo, rileva come la Commissione sia chiamata a concluderne tempestivamente l'esame, con il conferimento del mandato al relatore, anche ove non fosse ancora espresso il parere della V Commissione Bilancio.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, nel condividere quanto rilevato dal presidente circa la necessità di concludere l'esame anche senza il parere della V Commissione bilancio, rende noto che da contatti informali con il Governo sono emerse effettivamente tre ordini di problematiche, due delle quali possono tuttavia trovare soluzione nella citata relazione tecnica. In particolare, si riferisce agli oneri relativi alla costituzione della nuova direzione generale di cui all'articolo 5 nonché alla destinazione del 2 per cento, del cosiddetto fondo infrastrutture, di cui all'articolo 11. Sembrerebbe difficilmente risolvibile, invece, la problematica connessa all'uso del fondo per la mobilità sostenibile di all'articolo 11-bis. Su questo ultimo punto verterà probabilmente il parere della V Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle altre commissioni comunica di aver predisposto appositi emendamenti per accogliere le relative disposizioni, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Conclude rilevando di non aver ritenuto di aderire all'osservazione formulata dall'VIII Commissione concernente l'uso della locuzione « infrastrutture di interesse strategico nazionale ». Tale osservazione muove, correttamente, dalla premessa secondo cui vi è stata la sostanziale abrogazione della « legge obiettivo », che recava tale qualificazione. Tuttavia, osserva che la formula adottata è presente in numerosi atti normativi e – ove il legislatore ritenga di attribuire a tali infrastrutture una qualche specifica – è opportuno che in tale categoria rientrino anche quelle individuate nella rete Bicalia. In più, si riserva di valutare un intervento sulla disposizione che abbia come effetto di consentire che tali infrastrutture siano valutate dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 200 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai fini dell'inserimento negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione relativi alle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese.

Michele Pompeo META, *presidente*, nell'invitare il rappresentante del Governo ad

esprimere il parere sugli emendamenti, coglie l'occasione per sollecitare il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ad assumere un atteggiamento costruttivo nella predisposizione della sollecitata relazione tecnica.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 4.1000, 4.3000, 6.1000, 7.1000 e 8.1000 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore ha presentato due emendamenti, relativamente ai quali, con l'accordo dei Gruppi, non è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata successivamente alla trasmissione del parere delle altre Commissioni.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

C. 1178 Iacono ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori nella riunione del 5 ottobre scorso e ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri.

Invita pertanto la relatrice, onorevole Mura, ad illustrare il nuovo testo, che la Commissione potrà adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Romina MURA (PD), *relatrice*, segnala che il Comitato ristretto si è orientato a lavorare sulla definizione di criteri per individuare le ferrovie turistiche nonché per definire specifiche modalità per un'adeguata gestione del servizio di trasporto e della connessa offerta commerciale e turistica. In particolare sono stati affrontati i nodi della sicurezza per la circolazione dei rotabili storici assicurando, in ogni caso, un elevato livello di coinvolgimento e partecipazione al mondo associazionistico e amatoriale del settore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO manifesta apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge in titolo elaborato dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, si riserva di fissare la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti nell'arco dei prossimi quindici giorni e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. (Testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: previo parere della, *con le seguenti:* previa intesa in sede di.

3. 1000. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: viabilità forestale e militare *con le seguenti:* viabilità forestale e viabilità militare radiata.

4. 1000. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della difesa o soggette a servitù militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.

4. 3000. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 7, sostituire le parole: della Giunta regionale *con le seguenti:* della regione.

6. 1000. Il Relatore.

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I comuni non facenti parte di

città metropolitane e le città metropolitane predispongono e definiscono i Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan), quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I Biciplan sono pubblicati in formato *open data* sul sito internet istituzionale dei rispettivi enti.

b) al comma 2 sopprimere le parole: piani comunali della mobilità ciclistica o

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Biciplan).

7. 1000. Il Relatore.

ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, premettere alle parole: Le province *le seguenti:* Le città metropolitane e;

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: della provincia *con le seguenti:* di competenza;

c) al comma 1-ter, sostituire le parole: dai comuni *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei Biciplan.

8. 1000. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Testo base C. 3837 Minnucci e C. 3990 Biasotti).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, *inserire le seguenti:* assicurando il coinvolgimento dei componenti delle squadre di emergenza, degli operatori delle Forze di polizia e dei sanitari, nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore.

1. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

2-ter. All'attuazione della presente legge le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (C. 1178 Iacono ed altri).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle ferrovie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

ART. 2.

(Individuazione delle ferrovie turistiche).

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come ferrovie turistiche le linee caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione dell'elenco delle ferrovie turistiche.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere individuate e classificate come ferrovie turistiche anche linee dismesse o sospese:

a) che siano armate per l'intera percorrenza in modo da permettere il transito di rotabili e siano conformi agli *standard* di cui al comma 3;

b) che siano armate per la maggior parte della loro percorrenza, subordinatamente al ripristino per l'intera tratta di armamento idoneo a consentire il transito di rotabili e alla conformità agli *standard* di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli *standard* di armamento, manutenzione e sicurezza delle ferrovie di cui al comma 2, comunque facilitativi rispetto a quelli delle ferrovie in esercizio commerciale.

4. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata e le opere d'arte delle ferrovie turistiche sono utilizzati e valorizzati per le finalità di cui alla presente legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 3.

(Albo nazionale dei rotabili storici e turistici).

1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati

per il normale servizio commerciale e che abbiano compiuto il 50° anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare. Sono altresì storici quei rotabili che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, abbiano compiuto il 25° anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Possono essere equiparati ai rotabili storici i rotabili turistici, intesi quali rotabili non rispondenti ai requisiti di cui ai periodi precedenti ma che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, è istituito l'Albo nazionale dei rotabili storici e turistici. L'Albo è tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'iscrizione dei rotabili con le modalità di cui al comma 3, anche avvalendosi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane.

3. L'Albo nazionale dei rotabili storici e turistici è articolato in due sezioni. Nella prima sezione sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario o concessionario, i rotabili conformi ai requisiti stabiliti nel decreto di cui al comma 2. Nella seconda sezione sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, o del concessionario oppure dell'impresa ferroviaria, i rotabili iscritti nella prima sezione che siano idonei alla circolazione sulle linee ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre linee ferroviarie, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione alla seconda sezione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria, produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determi-

nati i requisiti di idoneità e di attrezzaggio alla circolazione per i rotabili iscritti alla seconda sezione dell'Albo di cui al presente articolo, comunque ridotti rispetto ai requisiti prescritti per i rotabili di uso commerciale.

ART. 4.

(Gestione dell'infrastruttura).

1. Le linee ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie di cui all'articolo 2, comma 2, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della conformità del tracciato agli *standard* definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.

2. Gli interventi di ripristino della linea ferroviaria in modo da assicurarne la conformità agli *standard* definiti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe da versare al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per l'utilizzo della stessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale, le tariffe sono stabilite con provvedimento della regione. Le tariffe sono determinate in misura tale da tener conto delle spese relative alla manutenzione e all'eventuale ripristino della linea ferroviaria.

ART. 5.

(Gestione del servizio).

1. La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie.

2. La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.

3. Ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto, delle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle altre norme del medesimo decreto legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, ai fini dell'affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti, di cui al comma 4, procedono alla previa pubblicazione sul sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto di cui al comma 1, ne fa domanda:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza

della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa;

b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.

5. Nella domanda sono indicate le linee ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che si intendono utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che si intendono esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui al comma 2 sono vincolanti.

6. Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 4 di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

ART. 6.

(Condizioni di sicurezza della circolazione).

1. Sulle ferrovie turistiche possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3, anche non attrezzati con i sistemi di sicurezza attualmente previsti per i rotabili ordinari.

2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle ferrovie turistiche di cui all'articolo 2, comma 2, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determina, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della linea ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore trasmette in via telematica le istruzioni tecniche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzia l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria adotta le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.

ART. 7.

(Circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale).

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, i rotabili di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale. I mezzi di trazione storici, di cui alla seconda sezione dell'Albo previsto dall'articolo 3, sono comunque ammessi a circolare sulla infrastruttura ferroviaria na-

zionale anche in assenza di sistemi elettronici di supporto alla condotta ma con limitazioni di velocità e prevedendo specifiche azioni di mitigazione del rischio sulla base di sistemi di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dai predetti sistemi elettronici. Tali limitazioni devono tuttavia garantire la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

ART. 8.

(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato).

1. Per servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

ART. 9.

(Attività di promozione e valorizzazione del territorio).

1. Il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

ART. 10.

(Diritti amministrativi).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo, sono stabiliti i diritti amministrativi che il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, è tenuto a versare annualmente allo Stato, nel caso in cui l'infrastruttura ferroviaria sia di proprietà statale. Nel caso in cui l'infrastruttura ferroviaria sia di proprietà della regione, i diritti amministrativi sono stabiliti con provvedimento della regione e versati alla regione stessa.

L'ammontare dei diritti è stabilito con i decreti di cui ai periodi 1 e 2 del presente comma, fissando un importo minimo e massimo per ciascuna corsa ferroviaria programmata, in relazione alle potenzialità di valorizzazione economica della linea ferroviaria. L'importo dei diritti può altresì essere differenziato in relazione all'utilizzo di rotabili storici e turistici o ordinari.